

**COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO  
PROVINCIA DI SAVONA**

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE DI 4^ CATEGORIA DENOMINATO "LEVANTE" E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (S.L.A.) IN CONCESSIONE AL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PERIODO 01/06/2018-31/12/2022.**

**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Borghetto S. Spirito, titolare di licenza di concessione demaniale marittima allo scopo di mantenere:

- uno stabilimento balneare di 4^ categoria nella zona demaniale marittima con superficie di fronte mare mq 1633.40, situata nel Comune di Borghetto S.S., adiacente ai Bagni La Playa, denominato "Levante" - concessione demaniale n. 21/2005;
- una Spiaggia Libera Attrezzata nella zona demaniale marittima con superficie di fronte mare mq 1073.00, situata nel Comune di Borghetto S.S., adiacente i Bagni Nicolino - concessione demaniale n. 19/2007;

indice la presenta gara, mediante procedura negoziata, al fine di individuare il gestore unico dello stabilimento balneare denominato "Levante" e della Spiaggia Libera Attrezzata (S.L.A.), alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 45 del Codice della Navigazione e dell'art. 2563 del codice civile, in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e delle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari", approvate con D.G.R. n. 512/2004, così come modificata dalla D.G.R. n. 246/2015, nonché delle "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate, approvate con D.G.R. n. 156/2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057/2013 e s.m.e.i. per n.5 stagioni balneari (2018-2019-2020-2021-2022) e per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2022.

Si precisa, relativamente alla S.L.A., che è in corso iter per richiesta di modifica alla Regione della concessione demaniale, che in ogni caso non comporterà alcuna variazione rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato, rispetto alle strutture.

Il Comune di Borghetto S. Spirito richiederà all'autorità demaniale l'autorizzazione di cui all'art. 45 bis del Codice della Navigazione e conserverà l'onere relativo alle concessioni demaniali, mentre il Gestore assume a suo carico i costi derivanti dai consumi di utenze che dovranno essere volturate entro l'apertura dello stabilimento balneare e della S.L.A.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre che alle verifiche di legge, dalla sottoscrizione del Gestore per accettazione, previa verifica, dell'inventario delle attrezzature e delle strutture allegate sub A1) e della sottoscrizione del Gestore della presa visione, previa verifica, delle planimetrie dello stabilimento balneare e della S.L.A. e dello stato di fatto.

**Art. 2 Oggetto dell'attività di gestione**

Il gestore eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità, accollandosi il totale rischio di impresa ed acquisendo tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate.

La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, obbligatoriamente dal 01 giugno al 15 settembre.

La D.G.R. n.220 del 06/03/2017 prevede inoltre l'apertura per lo svolgimento di attività elioterapica in periodo diverso da quello della stagione balneare, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile, con obbligo di apertura per almeno tre giorni a settimana compresi i giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 16,00, con obbligo di chiusura di due mesi ogni anno.

Tale attività è facoltativa può essere proposta dal concorrente quale miglioria. E' soggetta a semplice comunicazione al Comune di Borghetto S. Spirito. Le tariffe, applicate all'utenza ed introitata dal gestore, vengono stabilite annualmente dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale. Per la stagione balneare 2018 le tariffe vigenti sono indicate all'allegato A2).

### **Art. 3 Obblighi del conduttore rispetto allo stabilimento balneare LEVANTE**

a) Il gestore si impegna a provvedere all'allestimento dello stabilimento balneare di Levante, come da planimetria allegata sub A3) ed a condurre lo stesso stabilimento, insediabile sull'intero arenile concessionato, con capienza di n. 24 cabine spogliatoio oltre n. 1 cabina doppia per cassa, n. 1 cabina doppia per deposito e servizi (n. 1 wc disabili, n. 1 spogliatoio disabili, n. 2 wc, n. 3 docce).

b) Nell'espletamento dell'attività di conduttore dello stabilimento balneare il gestore potrà servirsi dei locali, delle attinenze, e delle dipendenze destinate all'esercizio della struttura, fermo restando che non potranno esserne modificati scopi e finalità. Lo stesso potrà altresì utilizzare in comodato gratuito le attrezzature e strutture necessarie alla conduzione dell'attività, nel numero e nella qualità di quanto si rende disponibile come da elenco allegato (cabine, sdraio, lettini, ombrelloni) e che verrà fatto constare in apposito verbale di consegna, fermo restando che sussiste l'obbligo per il gestore di provvedere all'acquisto e alla fornitura del materiale indicato al successivo art. 6 b), nonché integrare con quanto mancante e comunque rilevato necessario per una corretta gestione dello stabilimento balneare di che trattasi.

**Art. 4 Obblighi del conduttore rispetto alla S.LA** – Il gestore si impegna a provvedere all'allestimento della SLA come da planimetria allegata sub A4), ovvero secondo le modifiche che verranno apportate, a seguito autorizzazione regionale ed a provvedere alla conduzione e gestione della SLA sull'arenile concessionato al Comune di Borghetto S.S. con tale destinazione d'uso tenendo conto che:

a) il numero delle cabine spogliatoio è, come da normativa regionale, di n. 10 (dieci) oltre servizi igienici e cassa e che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50 % del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura;

b) va assicurato l'accesso libero e gratuito alla Spiaggia Libera Attrezzata fornendo gratuitamente i seguenti servizi minimi :

- a) pulizia
- b) sorveglianza
- c) salvamento
- d) servizi igienici;

Nella gestione della SLA il conduttore dovrà attenersi a quanto stabilito dalle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con delibera della Giunta regionale n.156 del 15 febbraio 2013, come modificate con delibera della Giunta regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta regionale n.423 del 27 marzo 2015, cui si fa rinvio ricettizio.

**Art. 5 Obblighi del gestore per entrambi gli arenili** – Nella sua qualità di conduttore dello stabilimento balneare comunale di Levante e della SLA il gestore è obbligato a:

- a) dotarsi di apposito personale per l'adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico e sarà tenuto alla stretta osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia con

- particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative del proprio personale dipendente;
- b) predisporre l'avvio dello stabilimento balneare di Levante e della SLA, compresa grigliatura iniziale degli interi tratti di arenile destinati, rispettivamente a Stabilimento balneare Levante e SLA;
- c) organizzare e svolgere nel periodo minimo 01/06 – 15/09, di ciascun anno, la conduzione dello stabilimento balneare di Levante e della SLA oggetto della presente convenzione, di cui si assume la piena ed incondizionata responsabilità, e precisamente ad effettuare gli interventi di seguito elencati:
- predisporre le attrezzature necessarie per l'apertura stagionale delle due spiagge effettuando il trasporto delle attrezzature medesime dal magazzino comunale alla spiaggia con proprio mezzo e proprio personale;
  - provvedere alla collocazione delle strutture, scarichi ed allacci compresi, secondo i progetti di sistemazione approvati dall'ufficio demanio e dall'ufficio edilizia del Comune di Borghetto S.S. ed allegati alla presente convenzione (sub A1 e sub A2);
  - effettuare il servizio di manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature assegnate in comodato, che sono e restano tutte, di esclusiva proprietà comunale;
  - applicare agli utenti le tariffe stabilite dal Comune di Borghetto S. Spirito e determinate come da allegato sub B);
  - effettuare il servizio amministrativo di registrazione incassi, prenotazione, coordinamento del personale di spiaggia, mediante apposito referente;
  - effettuare la predisposizione allacci energia elettrica ed acqua per il periodo minimo 01/06 – 15/09, sostenendone, in qualità di intestatario dell'utenza, i relativi oneri;
  - garantire un'utenza telefonica dedicata allo stabilimento balneare di Levante e un'utenza telefonica dedicata alla SLA onde consentire un rapido e sicuro accesso ai clienti che desiderino effettuare prenotazioni e/o richiedere informazioni;
  - smontare, al termine della stagione, strutture ed attrezzature trasportandole nuovamente, a proprio carico e con proprio mezzo, nel magazzino comunale dove dovranno essere riposte ordinatamente;
  - predisporre tutti gli atti necessari ai fini dell'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la conduzione degli stabilimenti balneari (ASL, UT Comunale, Ufficio Commercio, ...), predisponendo all'occorrenza le planimetrie di sistemazione dell'area, i certificati di conformità di materiali ed impianti, di corretto montaggio delle strutture, e quant'altro si rendesse necessario;
  - provvedere all'adozione di tutte le cautele necessarie per preservare la pubblica e privata incolumità e stipulare una polizza di assicurazione con massimali congrui per la copertura di tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività disciplinata con il presente atto;
  - eseguire e far eseguire le prescrizioni della Capitaneria di Porto e della Regione Liguria; vigilare sull'andamento del servizio ed informare tempestivamente l'Ente Comunale di qualsivoglia inconveniente in ordine al regolare svolgimento del servizio;
  - sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e altri servizi qualora presenti, effettuando apposito contratto di ingresso con la società di distribuzione dei servizi medesimi;
- d) garantire, durante la stagione balneare, la sorveglianza in mare dei bagnanti, in maniera continuativa, nell'orario stabilito dai provvedimenti in vigore, mediante personale in possesso di idoneo brevetto di assistente bagnanti in corso di validità, dotato di tutto il materiale e le attrezzature previste per legge;
- e) garantire, dalla data di aggiudicazione dei servizi, la quotidiana pulizia ed igiene dell'arenile. In particolare, il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree, battigia e spiaggia libera compresa, unitamente allo specchio acqueo immediatamente prospiciente.

I materiali di risulta dovranno essere smaltiti o avviati al recupero in modo differenziato secondo le modalità previste dal Comune;

- f) garantire la pulizia dell'arenile, con cadenza quindicinale, anche nel periodo non compreso nella stagione balneare e provvedere ad effettuare pulizia aggiuntiva prima delle festività natalizie e pasquali e a seguito di eventi eccezionali, mediante rimozione dall'arenile dei rifiuti anche portati dalle mareggiate;
- g) provvedere all'individuazione di punti per la raccolta differenziata dei rifiuti opportunamente mitigati con elementi di arredo facilmente movibili, ed al loro conferimento nei luoghi e secondo i tempi convenuti, per la raccolta e lo smaltimento degli stessi da parte della società gestore;
- h) provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e di quelli portati dalle mareggiate, in conformità con la normativa vigente;
- i) garantire la pulizia quotidiana e manutenzione delle strutture e degli impianti, provvedere alla messa in sicurezza di tutti gli impianti presenti;
- j) garantire la quotidiana pulizia ed igiene dei locali spogliatoi, dei locali docce e servizi igienici, ivi compresi quelli per disabili e di tutte le strutture che insistono nello stabilimento e nella S.L.A., mantenendo in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro le strutture e garantire un'adeguata gestione, sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro. Tutte le spese relative all'acquisto dei materiali necessari per le operazioni di pulizia e quant'altro necessario sono a carico degli aggiudicatari; predisporre la sistemazione degli arenili e l'installazione delle attrezzature e delle strutture, garantendo gli adempimenti previsti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, l'ordinanza demaniale e la normativa di riferimento;
- k) garantire, durante la stagione balneare, la presenza e lo stato di efficienza delle attrezzature di primo e pronto soccorso, come meglio specificate nelle ordinanze balneari del Comune di Borghetto S. Spirito e delle Capitaneria di Porto;
- l) provvedere all'acquisto ed installazione di gavitelli di colore rosso con scritta serigrafata del nominativo dello stabilimento/SLA, da posizionare a mt. 200 dalla battigia a segnalazione del limite della zona di balneazione o quanto in ogni caso previsto dalla vigente normativa;
- m) attenersi, osservare e fare osservare all'utenza qualsiasi disposizione di legge o regolamento relativa all'utilizzo del demanio marittimo, con particolare riferimento agli articoli delle ordinanze balneari del Comune di Borghetto S. Spirito e della Capitaneria di Porto della Spezia in vigore, e di quelle che saranno emesse dagli stessi anche dalla Regione Liguria nel corso del periodo di validità del contratto, nonché di eventuali disposizioni che il Comune intenderà impartire in merito alla conduzione delle spiagge;
- n) effettuare agli adempimenti previsti dalla procedura FEE per il riconoscimento "Bandiera Blu" presente sul sito [www.bandierablu.org](http://www.bandierablu.org), che verranno richiesti dai competenti uffici comunali;
- o) adempiere alle prescrizioni riguardanti l'informazione al pubblico sulla qualità delle acque secondo le disposizioni dettate dalla Regione Liguria nelle note di avvio della stagione balneare;
- p) fermo restando l'autonomia organizzativa dell'affidatario medesimo, se in sede di gara ha previsto l'inserimento di lavoratori svantaggiati residenti nel territorio di Borghetto S.S., deve garantirne l'impiego;
- q) provvedere alla manutenzione ordinaria finale di tutte le attrezzature, da effettuarsi al termine della stagione balneare, prima del rimessaggio, nonché ad ogni inizio stagione, ove occorrente;
- r) corrispondere la TARSU, che rimane a totale carico del gestore;
- s) individuare un responsabile per la sicurezza dello stabilimento balneare e della S.L.A. e comunicarne, prima dell'inizio di ogni stagione balneare, il nominativo al Comune;

- t) vigilare sull'andamento del servizio ed informare tempestivamente l'Ente Comunale di qualsivoglia inconveniente in ordine al regolare svolgimento del servizio;

**Art. 6 Ulteriori obbligazioni poste in capo al gestore** - Il gestore, oltre alle obbligazioni connesse alla conduzione dei Bagni Levante e della S.L.A, dovrà altresì:

- a) assicurare, per ognuna delle annualità, i seguenti interventi relativi alla spiaggia destinata al **Campo Solare estivo**, ubicato su arenile situato tra i Bagni Royal ed i Bagni Torino e di mq. 565,20 :
- grigliatura annuale iniziale;
  - montaggio e smontaggio, come da planimetria sub A3), delle cabine e servizi che devono risultare utilizzabili dal 1/7 al 30/8 provvedendo altresì al trasporto ed al rimessaggio delle stesse, nonché alla necessaria manutenzione ordinaria prima del deposito invernale e prima di ogni stagione, ove occorrente. Si precisa che le attrezzature dovranno essere montate entro il 10/06 di ogni anno, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte del personale comunale preposto, obbligatorie al fine di permettere l'apertura del servizio comunale di campo solare;
  - installazione impiantistica e produzione al Comune di relativa apposita certificazione di corretta installazione, rilasciata da tecnico abilitato, entro il 10/06 di ogni anno;
- b) provvedere **all'acquisto, fornitura ed installazione** delle seguenti attrezzature che, al termine del periodo di gestione, rimarranno di proprietà del Comune di Borghetto S. Spirito:

ATTREZZATURA	QUANTITATIVO	CARATTERISTICHE
cabina ad uso spogliatoio	32	cabina ad uso spogliatoio dimensioni 1,20x 1,20 cm completa di accessori ( specchio, appendiabiti, panca e pedana in pvc estraibile)
cabina ad uso spogliatoio disabili	1	cabina ad uso spogliatoio disabili dimensioni 190x 190 cm, completa di maniglioni interni e maniglione antipanco ed accessori interni (attaccapanni)
cabina ad uso doccia	4	cabina ad uso doccia dimensioni 100x 200 cm completa di pulsante a tempo per risparmio idrico e soffione
cabina ad uso wc	3	cabina ad uso doccia dimensioni 120x 120 cm completa di sanitari ed accessori ( wc, lavabo, specchio)
cabina ad uso wc/doccia disabili	1	cabina ad uso wc/doccia dimensioni 190x 190 cm completa di sanitari (wc disabili, lavabo disabili, maniglione, doccetta)
cabina ad uso cassa	2	cabina ad uso cassa dimensioni 200x 300 cm completa di n. 1 apertura a ribalta

Requisiti delle cabine: struttura portante in alluminio con ossidazione in classe 20 micron e tamponamento in laminato stratificato, porta in alluminio a mezza persiana con angoli antinfortuno, completa di serratura in acciaio inox e cilindro in ottone e chiave maestra. Tetto

piano ad una falda in pvc espanso mm 10 con tubolari interni in alluminio saldati a TIG con rifinitura esterna con profilo in alluminio sagomato, punta esterna sottotetto saldata a TIG. Piedino in nylon con registro fino ad 8 cm con barra filettata inox. Ancoraggio a terra mediante angolari in alluminio. Sistema di aggancio del tipo a baionetta, mediante slitta in profilo pieno in alluminio con sistema antisfilamento, con piedino regolabile.

Le attrezzature dovranno essere nuove e di primo impiego. Le attrezzature dovranno essere a norma secondo le vigenti leggi e di buona qualità. Il colore delle attrezzature dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale;

c) attuare le migliori offerte in sede di gara.

## **Art. 7 Obbligazioni a carico del Comune**

Il Comune si obbliga:

- al pagamento dei canoni demaniali che costituiscono il presupposto per disporre degli arenili,
- a porre a disposizione del gestore le attrezzature e strutture già di proprietà (cabine, ombrelloni, sdraio, lettini, ecc) che, sottoposte ad un'operazione di ordinaria manutenzione ed eventualmente integrate di quelle attrezzature e strutture che dovessero risultare mancanti, a cura e a carico del gestore, dovranno essere installate sugli arenili. Per la stagione 2018, al termine dell'approntamento dello stabilimento balneare e della S.L.A. verrà redatto apposito verbale dal quale si rileveranno l'entità numerica e lo stato di conservazione dei beni mobili dati in uso dal Comune e di quelli che sono stati acquistati da parte del gestore.

## **Art. 8 Oneri della gestione**

A fronte dell'affidamento il gestore dovrà corrispondere ogni anno, al Comune di Borghetto S. Spirito, il canone di gestione offerto in sede di gara, oltre l'iva di legge se dovuta.

Tale canone di gestione, per la stagione 2018, è contabilizzato in € 25.000 (venticinquemila/00), oltre iva, se dovuta e dovrà essere corrisposto per intero, anche se il periodo effettivo di gestione è di durata inferiore all'anno e indipendentemente dalla data di effettiva in cui verranno consegnate le strutture.

Per gli anni successivi, ovvero anno 2019, 2020, 2021 e 2022 il canone verrà stabilito, conformemente all'offerta, in sede di aggiudicazione. La base d'asta è fissata in € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), oltre iva per l'intero periodo.

Il canone dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale, entro il 01 ottobre di ogni annualità.

In caso di ritardo nel pagamento del compenso di gestione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere.

L'aggiudicatario assume a proprio carico ogni onere e qualsiasi imposta o tassa possa derivare dalle attività svolte sull'arenile.

## **Art. 9 Valore presunto dell'appalto**

L'importo a base d'asta è pari ad € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), di cui € 25.000 (venticinquemila/00), oltre IVA, per l'anno 2018, con offerte al rialzo. Gli oneri di sicurezza per interferenze sono valutati pari a 0,00 (zero/00). Non sono ammesse, pena l'esclusione definitiva dalla gara:

- Offerte condizionate, alternative, per persona da nominarsi, difformi rispetto a quanto previsto dal capitolato;
- Offerte incomplete della documentazione richiesta;

- Offerte economiche il cui canone sia pari o inferiore all'importo a base di gara (esclusa IVA);

Il valore definitivo dell'appalto viene determinato in fase di aggiudicazione ed è onnicomprensivo delle spese che l'affidatario sostiene per la gestione del servizio nei cinque anni stabiliti.

### **Art. 10 Modalità dell'appalto**

La scelta dell'affidatario sarà effettuata, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.e.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 11 Soggetti ammessi a partecipare alla gara**

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, costituiti da:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative); b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabiliti), dell'articolo 45, comma 2 del Codice di cui al DLgs. N. 50/2016;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico dell'art. 45, comma 2 del Codice di cui al DLgs. N. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 47 e 48 del Codice di cui al DLgs. N. 50/2016;
- Operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice di cui al all'articolo 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del Codice, nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7. del DLgs. N. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e c) del DLgs. N. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

E' altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.

I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, devono dichiarare di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla stessa procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che le medesime offerte non siano state formulate autonomamente (art. 38 DLgs. N. 50/2016).

### **Art. 12 Requisiti**

Ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 il partecipante dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti alla SUA.SV da attestarsi come segue:

#### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

- mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alla SUA.SV attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs n. 50/2016, nessuna esclusa;

**REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**

mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alla SUA.SV attestante:

- a) Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o analogo registro relativo all'appalto in oggetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 83 comma 3 del Dlgs. N. 50/2016. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui alla L.R. 32/2014 "strutture ricettive" e specificatamente "strutture ricettive all'aria aperta e strutture balneari";
- b) Le Cooperative dovranno essere altresì iscritte nell'apposito albo Regionale della Regione Liguria e nel Registro Prefettizio;
- c) Sia per le imprese individuali, che per le società, i requisiti devono essere posseduti dal titolare rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.

**REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA:**

possesso della solidità economica e finanziaria. Tale requisito dovrà essere dimostrato con la presentazione di almeno una dichiarazione, in originale, di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ed aventi sede nel territorio dell'Unione europea che attestino l'affidabilità finanziaria. **LE DICHIARAZIONI DOVRANNO FARE ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO ED EVIDENZIARE LA SOLIDITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA CONCORRENTE.**

**-REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO- PROFESSIONALE**

- mediante presentazione alla SUA.SV di documentazione comprovante di avere gestito, con buon esito, per almeno un anno continuativo, nel periodo 2015-2017, un'attività qualificata come "struttura balneare", attestato da Ente pubblico o da privato.

**Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.**

**Art. 13 Avvalimento**

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento nelle forme di cui all'art. 89 del D.LGS. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

**Art. 14 Durata dell'affidamento - della gestione**

L'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione è determinato per cinque stagioni balneari e per il periodo dal 01/06/2018 e sino a tutto il 31.12.2022. Al termine del periodo di affidamento, le spiagge dovranno essere restituite al Comune.

Titolare diretta delle relative concessioni demaniali marittime rimane la stessa Amministrazione Comunale, che affiderà agli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, la gestione dei tratti di arenile nella condizione di fatto e di diritto in cui si trovano.

Alla scadenza della gestione avrà termine ogni diritto di utilizzo della spiaggia e dei locali da parte del soggetto gestore, il quale non avrà nulla a pretendere dal Comune di Borghetto S. Spirito a titolo di indennizzo, indennità, buonuscita od altro.

Le spiagge dovranno essere riconsegnate al Comune entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, libere da attrezzature, che dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare, in condizioni di buona conservazione e con i relativi impianti in stato di regolare funzionamento. Le spese di sgombero e di rimozione delle strutture, nonché lo smaltimento di tutti i materiali sono, in ogni caso, a carico dell'aggiudicatario.

Al momento della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

I rappresentanti del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione che nella consistenza e nello stato di conservazione dei beni, a cui l'affidatario dovrà rimediare senza indugio e, comunque, nel termine che gli verrà all'uopo



assegnato dal Comune. In caso di inadempienza, potrà provvedere il Comune, addebitando i costi all'affidatario. In caso di bene deteriorato irrimediabilmente, il Comune chiederà il rimborso del valore del bene deteriorato, nella misura del valore determinato in inventario, rivalutato secondo gli indici ISTAT.

Eventuali interventi di miglioria apportati dagli aggiudicatari, nonché le migliorie offerte in sede di gara, al termine del rapporto, sono acquisiti dal Comune senza che ciò comporti alcun diritto a rimborsi, compensi o indennità per gli aggiudicatari o per gli esecutori delle opere.

#### **Art. 15 Controlli**

Il Comune, attraverso i competenti Servizi si riserva la più ampia facoltà di accertare il diligente e puntuale svolgimento della gestione affidata oggetto del presente capitolato, la rispondenza d'essa alle prescrizioni tutte del presente capitolato e progetto offerto, il rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche ed in generale di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e quanto contrattualmente assunto.

L'eventuale irregolarità verificata sarà contestata, dal Servizio competente, per iscritto all'affidatario il quale dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dal Comune, la Ditta sarà tenuta a conformarsi alle direttive impartite al riguardo dal Comune stesso.

Il mancato adeguamento a quanto sopra costituirà inadempimento ai sensi del successivo art. 16.

#### **Art. 16 Penalità**

Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, fatto salvo l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate in materia, si riserva di applicare, previa contestazione scritta mediante lettera raccomandata a/r, le seguenti penalità:

- per ogni giorno di mancato servizio Euro 1.000,00;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 300,00 fino a Euro 1.000,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- ritardo negli adempimenti previsti a carico della Ditta in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali: Euro 500,00 per singola inosservanza;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro 500,00 per singola inosservanza;
- in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Borghetto S. Spirito in esecuzione del presente capitolato Euro 500,00;
- inosservanza compiti del bagnino prescritti dall'art. 5 del capitolato: Euro 300,00 per ogni inadempienza;
- eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio presentato in gara, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto all'appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 300,00 fino ad un massimo di € 2.000,00. Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione per inadempienza a mezzo lettera raccomandata a/r, da parte del Responsabile del Servizio, relativamente alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti controdeduzioni in termine utile oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata dal competente Responsabile del Servizio la sanzione, nelle misure sopra citate a titolo di penale, per ogni singola infrazione. La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata all'appaltatore e detratta dal cauzione definitiva. L'applicazione di penalità come previste è indipendente dai diritti spettanti al

Comune per le eventuali violazioni contrattuali. Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento. Il gestore resta responsabile verso l'Amministrazione demaniale marittima di tutti gli obblighi conseguenti la concessione demaniale marittima manlevando il Comune da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

#### **Art. 17 Risoluzione del rapporto di gestione**

Salvo quanto stabilito all'articolo precedente, nel caso di gravi e reiterate violazioni da parte del gestore degli obblighi e dei limiti prescritti e stabiliti nel presente capitolato si determinerà la risoluzione del contratto stesso.

La risoluzione dovrà essere preventivamente contestata al gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni. Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art.45 bis Cod. Navigazione, restando impregiudicate per il Comune le azioni risarcitorie ritenute più opportune.

#### **Art. 18 Divieto di cessione a terzi, subappalto ed ulteriori divieti**

All'affidatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi nonché subappaltare i servizi oggetto del Contratto, ai sensi dell'art. 45 bis codice di navigazione, pena la risoluzione immediata dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ad eccezione del servizio di sorveglianza ai bagnanti.

E' inoltre fatto divieto di:

- a) destinare i locali delle strutture ad un uso diverso da quello stabilito nel presente capitolato;
- b) apportare modifiche di qualsiasi genere ai locali se non preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali;
- c) installare insegne, cartelli, tende o altre attrezzature di qualsiasi genere senza l'autorizzazione del Comune.

Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i ed atti dell'AVCP in argomento.

#### **Art. 19 Criteri di valutazione**

L'aggiudicazione verrà disposta in favore del soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa stabilita sulla base dei criteri di valutazione del prezzo e della qualità.

Per l'offerta economica non sono ammesse, pena l'esclusione definitiva dalla gara:

- Offerte condizionate, alternative, per persona da nominarsi, difforni rispetto a quanto previsto dal capitolato;
- Offerte incomplete della documentazione richiesta;
- Offerte economiche il cui canone sia pari o inferiore all'importo a base di gara (esclusa IVA);

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio (per un massimo di 100 punti), raggiunto con la sommatoria dei seguenti punteggi:

- A. QUALITA' (OFFERTA TECNICA) MAX 70 PUNTI
- B. PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) MAX 30 PUNTI

Il Comune si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia valida. In caso di parità di punteggio di due o più concorrenti, la gara sarà aggiudicata mediante sorteggio.

L'aggiudicazione è subordinata al rinnovo della concessione demaniale ed all'ottenimento del nulla osta di cui all'art. 45 bis del Codice di Navigazione, da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Demanio Comunale. L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere redatti in lingua italiana, timbrati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta offerente.

**MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'**  
**A. QUALITA' (OFFERTA TECNICA) : MAX 70 PUNTI**

voce	Punti max attribuibili	Mod. attribuzione
Organico che si intende impiegare nella gestione, in ogni singola stagione	10	0,5 punti per ogni unità
Requisiti del personale che si intende impiegare nella gestione, in ogni singola stagione	10	2 punti per ogni persona in possesso del patentino di bagnino con esperienza quinquennale e oltre  1 punto per ogni persona in possesso del patentino di bagnino con esperienza biennale  1 punto per persona con esperienza quinquennale nella gestione di servizi di spiaggia
Disponibilità ad impiegare soggetti svantaggiati, residenti nel territorio comunale, segnalati dai servizi Sociali comunali, nella gestione di ogni singola stagione	3	1,5 punti per ogni soggetto impiegato per almeno 12 ore settimanali
Attrezzature e macchinari per la pulizia dell'arenile che verranno impiegati sulle spiagge per ogni singola stagione	10	0,50 punto ogni attrezzo o macchinario non manuale impiegato per ogni singola stagione. Indicare la tipologia
Tempistica fornitura attrezzature obbligatorie, stabilite nel capitolato d'oneri art. 2 comma C	10	10 punti per fornitura di tutte le attrezzature indicate entro la stagione balneare 2018  7 punti per fornitura di metà delle attrezzature indicate entro la stagione balneare 2018  5 punti per fornitura di tutte le attrezzature indicate entro la stagione balneare 2019  3 punti per fornitura di tutte le attrezzature indicate entro la stagione balneare 2020  2 punti per fornitura di tutte le attrezzature indicate entro la

		stagione balneare 2021  1 punti per fornitura di tutte le attrezzature indicate entro la stagione balneare 2022
<b>MIGLIORIE</b> (*) Strutture- attrezzature che ci si impegna ad integrare o sostituire, oltre a quelle richieste da capitolato  LE MIGLIORIE ED ADDIZIONI RESTANO NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE	20	4 punti ogni 2 strutture nuove  2 punti ogni 10 attrezzature nuove
<b>MIGLIORIE</b> Apertura stagione elioterapica dal 01 ottobre al 30 aprile	7	5 punti per apertura minima prevista (tre giorni alla settimana, con orario 10,00/16,00) per almeno 3 mesi all'anno  1 punto in più, ogni mese aggiuntivo di apertura minima prevista (tre giorni alla settimana, con orario 10,00/16,00)

(\*) **Caratteristiche minime delle strutture ed attrezzature:**

- Le strutture ed attrezzature dovranno essere nuove e di primo impiego.
- Le strutture ed attrezzature dovranno essere a norma secondo le vigenti normative e di buona qualità.
- Il colore delle attrezzature e delle strutture dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale.
- sdraio in alluminio con salvadito
- Lettini in alluminio, regolabili
- sedie regista in alluminio
- Ombrelloni in alluminio con attacco di sicurezza tipo "baionetta", di raggio non inferiore a cm 80, in tessuto, con attaccapanni
- passatoie larghe minimo mt 1,00 per accesso al mare da parte dei disabili

**MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL PREZZO**

**B. PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) : MAX 30 PUNTI**

L'offerta al rialzo dovrà indicare l'importo complessivo del quinquennio e gli importi relativi ad ogni annualità, tenendo conto che:

- L'importo fissato come base d'asta è € 125.000,00 (centoventicinquemila/euro) IVA esclusa
- per l'anno 2018 dovrà essere garantito il canone di € 25.000 (venticinquemila/euro) oltre IVA 22%

I punteggi relativamente all'offerta economica verranno attribuiti nel modo seguente:

I 30 punti per l'offerta economica sono attribuiti al migliore ribasso offerto e agli altri in proporzione, mediante utilizzo della seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{canone offerto dall'Impresa Candidata oggetto di valutazione} \times 30}{\text{miglior canone offerto}}$$

$$P_i = C_i \times 30 : C_{\max}$$

Dove:

$P_i$  = punteggio da attribuire al concorrente;

$C_i$  = canone offerto dal concorrente;

$C_{\max}$  = miglior canone offerto.

## **Art. 20 Presentazione e validità dell'offerta**

Il plico dell'offerta dovrà pervenire, a rischio e spese del mittente, pena l'esclusione, entro il termine perentorio e all'indirizzo stabiliti nel disciplinare di gara.

L'offerta presentata avrà validità per i 180 (centottanta) giorni successivi al termine di cui sopra.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa. Il Comune di Borghetto S. Spirito non assumerà alcun obbligo verso gli offerenti se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti.

## **Art. 21 Garanzie e cauzione**

Garanzia provvisoria - L'offerta del concorrente dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di € 2.500,00, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto di cui al precedente articolo 9, secondo le modalità e nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

La cauzione definitiva, deve essere costituita prima della stipula del contratto.

Essa è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto come desunto dall'offerta dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva possono essere costituite a mezzo polizza fidejussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati, nonché presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La cauzione provvisoria:

- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dovrà prevedere al rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- dovrà prevedere l'obbligo dell'istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- sarà svincolata all'atto della stipula contrattuale e/o restituita alle ditte partecipanti ad aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva:

- dovrà essere prestata con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di Borghetto S. Spirito, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale o dalla scadenza di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale il Comune di Borghetto S. Spirito procederà all'accertamento dell'avvenuto

adempimento di tutti gli obblighi dell'Impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà una dichiarazione liberatoria".

**Fidejussione** - A garanzia del pagamento del canone concessorio, il gestore deve costituire ed esibire, al momento della sottoscrizione del contratto, fidejussione del valore complessivo di quanto offerto in sede di gara e dovuto nel periodo di gestione, da riscuotersi a prima richiesta. E' facoltà del gestore sostituire alla fideiussione il pagamento anticipato, entro il 31 marzo di ogni anno, del canone concessorio stabilito.

## **Art. 22 Copertura assicurativa**

il Gestore provvede all'adozione di tutte le cautele necessarie per preservare la pubblica e la privata incolumità. Il Gestore risponde direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia, dei propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi, compresi i danni a cose e proprietà di terzi. E' pertanto fatto obbligo al gestore di dotarsi di adeguata/e garante/i polizza/e assicurativa/e a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento della gestione dello stabilimento balneare Levante e della S.L.A, con primaria compagnia di assicurazione, con il massimale minimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro. Di tale adempimento è tenuto a fornirne prova esibendo in originale polizza assicurativa all'atto della sottoscrizione del contratto. Il Comune è manlevato ed esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore. Resta inteso che la Ditta dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa, ivi compresi atti vandalici a danno delle attrezzature e/o delle strutture, il cui risarcimento del danno rimane a carico del gestore.

## **Art. 23 Obbligo Tracciabilità flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'Aggiudicatario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili ai contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis legge n. 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nel pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217

**Art. 24 – Validità contratto** - La validità del contratto resta comunque ed in ogni caso subordinato al rinnovo delle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Borghetto S. Spirito ed all'ottenimento dell'autorizzazione demaniale a disporre la concessione della gestione dello stabilimento balneare BAGNI LEVANTE e della gestione della S.L.A. a terzi, ex art. 45 bis del

Codice della Navigazione. E' pertanto facoltà dell'Amministrazione rescindere unilateralmente dal contratto, senza alcun obbligo e senza indennizzi, danni e risarcimenti, in caso di mancato rinnovo delle concessioni demaniali di cui all'art. 1

**Art. 25 – Trattamento dati** - Il Comune di Borghetto S.S., ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle legge e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 26 Segreto d' ufficio**

L'Amministrazione appaltante e le Ditte offerenti riconoscono, con perfetta reciprocità, carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara.

L'offerta dovrà contenere esplicito impegno a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell'offerta e nell'effettuazione del servizio.

Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'Amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito. In particolare, l'appaltatore deve rispettare rigorosamente il segreto di ufficio sui dati trattati e vigilare che, anche il personale dipendente, si comporti in ossequio alla normativa di cui al D.L.vo 196/2003, alla Legge 241/1990 e al D.P.R. 445/2000 e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'appaltatore deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa, anche se non esplicitamente richiamata, ma comunque applicabile all'attività espletata.

La stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nominerà la Ditta "*responsabile del trattamento*", nella persona del legale rappresentante, dei dati trasmessi, nonché gli "incaricati" della ditta impiegati presso l'ufficio.

#### **Art. 27 Stipulazione e registrazione del contratto**

Le spese necessarie per l'espletamento della gara da parte della stazione appaltante e le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione, saranno a carico dell'Aggiudicatario. Il contratto viene sottoposto a registrazione con onere a completo ed esclusivo carico del gestore, nessuno eccettuato ed escluso, comprese le spese di bollo, di copia e di diritti di segreteria e registrazione, per il deposito e lo svincolo della cauzione, senza diritti di rivalsa.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni di legge in vigore.

L'aggiudicatario resta obbligato a far pervenire all'Amministrazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula contrattuale. Il responsabile del procedimento può richiedere, nei modi ed alle condizioni previste all'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva é divenuta efficace, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto. A tal fine, il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

#### **Art. 28 Risoluzione del contratto**

In caso di inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione appaltante, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni, ha facoltà di disporre la cessazione del servizio previa contestazione dell'irregolarità o



inadempimento per iscritto e assegnazione di un congruo termine per il corretto adempimento.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile stesso, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, senza necessità di indagine sulla gravità dell'inadempienza accertata, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo pec, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- attività esercitata in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali e di legge;
- nel caso di comportamenti dell'appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, a carico della Ditta;
- nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore;
- nei casi di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di fallimento;
- nel caso di perdita delle licenze o autorizzazioni/certificazioni indicate nel bando di gara per l'aggiudicazione del presente servizio;
- per mancata esecuzione del servizio, o per gravi difetti di lavorazione ovvero per l'erogazione del servizio con modalità diverse da quelle richieste oppure per inadempienze gravi.

In tal caso l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e il servizio verrà affidato ad altro concorrente che segue l'ordine in graduatoria a maggiori spese della Ditta inadempiente, con diritto dell'Ente al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione. In tale circostanza la Ditta non potrà pretendere eventuale risarcimento di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

In caso di mancata conformità agli obblighi contrattuali, l'Ente procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, assegnando, alla Ditta erogatrice del servizio, un termine perentorio di 10 giorni per comunicare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui la Ditta non presenti le proprie giustificazioni nel termine assegnato, oppure fornisca elementi inidonei per motivare le inadempienze contestate, si potrà procedere alla risoluzione del contratto. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto al Comune. Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dell'Ente alla struttura competente in materia

## **Art. 29 Recesso**

Il Comune ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto indicato al precedente articolo 24

## **Art. 30 Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dal Codice di comportamento adottato dal Comune, si estende, per quanto compatibile, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune **ha facoltà di procedere alla**

**risoluzione** del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Art. 31 Norma finale e protocollo di legalità'**

L'appaltatore oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Bando di gara e disciplinare di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano la materia.

L'appaltatore assume altresì impegno all'osservanza dello scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, come discendono dallo specifico protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici in data        sottoscritto dal Comune di Borghetto S. Spirito.

### **Art. 32 Normativa applicabile**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si farà riferimento:

- alle norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici,
- alle norme vigenti in materia di gestione stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate,
- alle normative relative alla tutela del personale,
- al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

### **Art. 33 Controversie e foro competente**

Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il foro di Savona.

### **Art. 34 Clausola interpretativa**

Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della Ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza della gestione del servizio affidato.

### **Art. 35 Clausola di inscindibilità**

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

### **Art. 36 Sede e responsabile del procedimento**

La sede dell'amministrazione appaltante competente per il presente procedimento è la seguente: Comune di Borghetto Santo Spirito Piazza Italia 1 – Borghetto Santo Spirito Ogni ditta interessata al presente appalto potrà rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta al Responsabile Servizio Servizi al Cittadino del Comune di Borghetto Santo Spirito. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata alla Dott. Ssa Barbara Faccini, in qualità di Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino di Borghetto Santo Spirito, Telefono 0182/940924, fax 0182/940988, pec: [comuneborghettoss@postecert.it](mailto:comuneborghettoss@postecert.it) - mail: [serviziocittadino@borghettosantospirito.gov.it](mailto:serviziocittadino@borghettosantospirito.gov.it)

## **ALLEGATI**

### **ALLEGATO A1) INVENTARIO ATTREZZATURE E STRUTTURE**

Elenco Attrezzature e Strutture	Consistenza
1/2 marinaio	1
cabina cassa	2
cabina deposito	2
cabina doccia	3
cabina spogliatoio	32
cabina spogliatoio disabili	2
cabina wc	3
cabina wc disabili	2
ciambelle	3
lettini alluminio	62
lettini legno	47
moscone	2
ombrellone bagnino all. telo rosso	1
ombrelloni bianco / giallo	44
	145
ombrelloni bianco / marrone	
ombrelloni blu / arancio	41
passatoie plastica bianca	3
remi	6
sagola	2
sdraio alluminio blu	28
sdraio alluminio rosso	87
sdraio alluminio arancio	48
sdraio legno con dispositivo salvadita rosso	137
sdraio legno verniciato bianco	2
sedie regista alluminio telo blu	1
sedie regista alluminio telo rosso	1
sedie regista legno bianco / blu	4
trespolo	2
vaschette lavapiedi	4

### **ALLEGATO A2)**

**TARIFE VIGENTI PER LA STAGIONE BALENARE 2018, STABILITE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 18 /2018**

### **ALLEGATO A3)**

**PLANIMETRIA STABILIMENTO BALNEARE LEVANTE**

### **ALLEGATO A4)**

**PLANIMETRIA S.L.A.**